

Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti Segreteria Generale



www.sindacatofast.it

Roma, 11 gennaio 2023 Prot. n. 16/02/SG

> Istituto Nazionale Previdenza Sociale Via Ciro Il Grande, 21 Roma

c.a. Presidente INPS Pasquale Tridico

p.c. Consiglio d'Amministrazione INPS
Presidente CIV INPS Robertino Ghiselli
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Oggetto: illegittimità del differimento trimestrale per l'accesso agli assegni delle pensioni dei lavoratori c.d. gravosi

Gentile Presidente,

come Le è noto, il sistema normativo vigente prevede sia per i trattamenti pensionistici generali, che per la gestione separata, una volta raggiunti i requisiti di accesso alla pensione, i relativi assegni che decorrono dopo tre mesi.

Su questa norma temporale, ricordo che si è a lungo dibattuto sul fatto che essa dovesse trovare pratica applicazione anche per i trattamenti previdenziali anticipati, riconosciuti ai lavoratori che svolgono "mansioni faticose/pesanti". A tal proposito, ricorderà che la posizione dell'INPS, comunicata formalmente dal suo Consiglio d'Amministrazione, prevedeva anche per i lavoratori "gravosi" l'applicazione, in base alla norma vigente, della finestra trimestrale, giustificandolo con il fatto che i lavoratori gravosi fossero già destinatari di un regime pensionistico che prevedeva l'accesso anticipato ai trattamenti previdenziali, alla stregua di tutti i lavoratori che godono del trattamento anticipato ordinario. Questa posizione INPS è stata assunta nonostante, in un caso specifico, il Comitato Amministratore del Fondo Speciale per il personale dipendente delle Ferrovie dello Stato, avesse accolto il ricorso di un macchinista delle Ferrovie dello Stato, circa "l'inapplicabilità della finestra trimestrale".

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, alla quale aveva presentato ricorso l'interessato, con sentenza n° 303/22 ha accertato, diversamente da quanto stabilito dal Consiglio d'Amministrazione INPS, il diritto di parte ricorrente all'assegno della pensione al raggiungimento dei requisiti d'accesso alla quiescenza, condannando la stessa INPS alla riliquidazione della pensione e alle spese di lite.

La Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte ha considerato quindi come la clausola del differimento trimestrale costituisca "una forzatura interpretativa" delle norme in essere che non trova riscontro nelle disposizioni legislative in materia.





La Corte dei Conti ha evidenziato inoltre che i trattamenti pensionistici dei lavoratori gravosi sono legati all'espletamento di lavori particolarmente pesanti, pertanto è necessario che debbano essere differenziati e avere una maggior tutela rispetto ad altre forme pensionistiche ordinarie. Pertanto, non solo la Corte dei Conti esclude ogni forma di applicazione della finestra trimestrale, ma statuisce come la disciplina applicata ai lavoratori "gravosi" non possa essere soggetta, così come effettuato da parte del Consiglio d'Amministrazione dell'INPS, a libere interpretazioni volte a porre limitazioni rispetto alla fruizione degli assegni pensionistici.

Infine, si chiede di riconsiderare la posizione espressa in merito alla applicabilità della finestra trimestrale sulla problematica in questione e di procedere con solerzia al ricalcolo della decorrenza dei trattamenti pensionistici sin qui erroneamente liquidati, al fine di evitare anche l'istaurarsi di contenziosi legali nei confronti delle sedi Regionali delle Corte dei Conti, che porterebbero ad un aggravio di spese a carico dell'INPS.

In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.



Il Segretario Generale Pietro Serbassi



